



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto n. 3 buoni fruttiferi, tutti appartenenti alla serie "Q/P" ed emessi, rispettivamente, nell'anno 1986, 1987 e 1988 e di averli riscossi ricevendo una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta in applicazione dei rendimenti riportati sui titoli. Dei tre buoni, tutti emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, utilizzando i moduli cartacei della precedente serie "P", solo il buono emesso nel 1987 recava sul retro il timbro recante i nuovi rendimenti peraltro limitatamente ai primi venti anni mentre gli altri due non recavano alcuna diversa indicazione rispetto alla tabella sul retro stampigliata. Contesta, quindi, la mancata liquidazione da parte dell'intermediario dei rendimenti secondo le condizioni riportate a tergo del titolo, per il periodo dal 21° al 30° anno per il buono emesso nel 1987 e per tutto il periodo dei 30 anni dal momento della sottoscrizione per gli altri due buoni, richiamando al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale aderisce anche l'Arbitro.

Costitutosi, la resistente precisa che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986. La tabella dei rendimenti, allegata al decreto, indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno e con interesse semplice dal 21° anno al 30° anno. L'art. 5 del decreto citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P", su cui venivano indicati mediante l'apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrisondersi bimestralmente



dal 21° al 30° anno. I titoli, oggetto di ricorso, appartengono alla serie "Q" e sono stati rilasciati, utilizzando il modulo della precedente serie "P" e presentano due timbri, uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco, recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie di emissione. Ribadisce, pertanto, di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione, avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie "P", apponendovi i timbri come evidenziato e riconoscendo, alla presentazione per il rimborso al titolare, esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. Richiama a tale proposito giurisprudenza di merito e rappresenta che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2919 il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto e comunque potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13/06/1986 in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ritiene, pertanto infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita ad una serie "P" e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti che appartengono alla serie "Q". Precisa, infine, che il rendimento dei buoni in questione non cambia dal 16° al 30° anno, mutando soltanto il sistema di capitalizzazione che, dal 20° anno è semplice mentre sino al 20° anno è composto.

Con repliche, il ricorrente contesta le controdeduzioni della resistente in quanto in gran parte inconferenti al caso in esame e comunque fondate su una giurisprudenza minoritaria che di discosta dalla consolidata giurisprudenza di Cassazione e da alcune decisioni dell'Arbitro. Insiste nelle proprie richieste di maggior somme a titoli di interessi maturati nel corso del periodo tra il 21° ed il 30° anno per il buono emesso nel 1987 e a titoli di interessi maturati per l'intero periodo trentennale dalla data di sottoscrizione per i buoni emessi nel 1986 e il 1988, per una differenza ancora spettante pari a euro 35.823,04 netti per il buono emesso nel 1987 e pari a euro 13.085,04 netti per il buono emesso nel 1986 e pari a euro 31.001,97 netti per il buono emesso nel 1987.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 3 buoni fruttiferi ordinari con scadenza trentennale, emessi in data 22/08/1986, in data 13/01/1987 ed in data 24/12/1988 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano i documenti di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". Il ricorrente allega copia fronte/retro dei titoli. Dall'esame del buono n. 000.038 emesso in data 13/01/1987, risulta apposto sul fronte un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" per i primi venti anni. In relazione a tale buono, il ricorrente chiede il riconoscimento dei rendimenti riportati sul titolo limitatamente al periodo dal 21° anno al 30° anno. Dall'esame, poi, dei due buoni nn. 000.146 e 000.091, emessi,



rispettivamente, in data 22/08/1986 e in data 24/12/1988, risulta che i due titoli, al contrario del primo, non riportano sul retro alcun timbro sovrapposto con i rendimenti della serie di appartenenza ma solo sul fronte il primo reca un timbro con l'indicazione serie "Q/P" mentre il secondo reca la cancellatura della "P" che indica la serie di appartenenza e l'indicazione di una "Q". Con riferimento a tali due buoni il ricorrente chiede il riconoscimento dei rendimenti della serie "P" riportati sui titoli sin dalla loro emissione.

In proposito, si richiama la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142/2020 che ha affermato ".....in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.) , diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". Nel merito, sempre con la medesima decisione, il Collegio di coordinamento ha poi affermato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, il vincolo contrattuale tra emittente ed investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". In definitiva, conformemente all'indirizzo confermato dal Collegio di coordinamento, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando – come nel caso in esame – questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe generato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative". In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente volta ad ottenere con riguardo ai BFP della serie "Q/P", il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono emesso nel 1987, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, va accolta. Parimenti va accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere, con riguardo ai BFP emessi, rispettivamente, nel 1986 e 1988, il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni, per tutto il periodo trentennale dal momento della sottoscrizione dei buoni stessi.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO